



UNO DEI 100 COMUNI
DELLA PICCOLA
GRANDE ITALIA

Piazza dei Caduti – Palazzo Giannantonio – Tel. 0835/585711 – Fax 0835/581208
P. Iva 00116240771 – C.F. 81001230770 www.comune.pisticci.mt.it

Ordinanza n. 61

Oggetto: Pulizia e manutenzione di terreni, aree libere, lotti ineditati, cortili e giardini da stoppie, erbacce e sterpaglie, nonché taglio delle siepi, rampicanti e rami d'albero sporgenti sulle pubbliche vie e piazze, per motivi di incolumità pubblica e sicurezza urbana nonché di igiene e sanità.

IL SINDACO

CONSIDERATO che la presenza di stoppie, fieno, erbacce, sterpaglie, rovi, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili nei terreni, cortili, lotti, giardini privati e simili, sia nell'abitato che in periferia del Comune di Pisticci, in zone pubbliche o private, possono causare gravi problemi di ordine sanitario e pericolo per l'igiene e sanità pubblica, dato che favoriscono il proliferare di mosche, zanzare, zecche e insetti in genere e, soprattutto, gravi pericoli di incolumità pubblica e sicurezza urbana in quanto possono costituire causa di facile incendio, specie in considerazione del caldo periodo estivo;

VISTO l'articolo 54, quarto comma, del Decreto Legislativo 267 del 2000, in base al quale "Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.";

VISTO il Decreto Ministeriale 5 agosto 2008, che ha definito, ai fini di cui al citato articolo 54 del Decreto Legislativo 267 del 2000, la "incolumità pubblica" come "l'integrità fisica della popolazione" e la "sicurezza urbana" come "un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale";

VISTO il Regolamento Comunale per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale e per l'utilizzo delle aree pubbliche approvato con deliberazione di consiglio comunale nr. 42 del 25 ottobre 2007;

CONSIDERATO CHE l'art. 6 in materia di "Decoro, igiene e sicurezza degli edifici" stabilisce che:

1. I proprietari di fabbricati sono tenuti a mantenere gli stabili in buono stato di conservazione, soprattutto per quanto riguarda la stabilità delle strutture.

2. I proprietari degli stabili devono provvedere alla periodica pulizia ed alla decorosa manutenzione di facciate ed aggetti di facciate degli edifici, serrande, infissi, inferriate dei balconi e dei giardini e qualsiasi recinzione dei medesimi.
3. È vietato lasciare in stato di fatiscenza vetrine, bacheche e tende, le quali dovranno essere pulite e mantenute in buono stato;

CONSIDERATO CHE l'art. 11 in materia di "Pulizia dei fabbricati e delle aree contigue" stabilisce che:

1. I proprietari, i titolari di diritto reale o di godimento e gli amministratori delle aree di uso comune dei fabbricati, nonché, delle aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono tenerle pulite e conservarle libere da rifiuti, da erbacce e da ogni altro materiale di scarto, anche se abbandonati da terzi.
2. In caso di scarico abusivo su aree private i soggetti di cui al precedente comma 1°, sono ritenuti responsabili, in solido con autori e, pertanto, obbligati allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dei luoghi.
3. Al fine di responsabilizzare i cittadini, il Comune promuove ogni attività spontanea di tutela del decoro e dell'igiene ambientale ed autorizza a tal fine, con il presente regolamento, i residenti o proprietari degli immobili allo spazzamento ed al lavaggio dei marciapiedi, privati e pubblici, con modalità idonee ad evitare molestie, danno ai passanti ed inquinamento del suolo;

VISTE le numerose segnalazioni pervenute al Comune;

CONSIDERATO che le zone invase dalle sterpaglie, dai cespugli, dalle ramaglie, da erbe, arbusti e piante arboree infestanti e gli accumuli incontrollati di acqua nei terreni rispettivamente permettono alle zanzare adulte di ripararsi nel periodo di riposo e favoriscono lo sviluppo larvale delle stesse, ostacolando pertanto il buon esito del piano di disinfestazione organizzato dal Comune di Pisticci;

CONSIDERATO, altresì, che l'abbandono dei terreni, il degrado delle aree libere e l'incuria di lotti ineditati e/o corti di fabbricati costituiscono una penalizzazione estetica contrastante con il grande pregio ambientale e con la vocazione turistica del territorio del Comune di Pisticci e che possano creare problemi di natura igienico-sanitaria, tenuto conto della sconosciuta natura dei rifiuti abbandonati, per cui occorre prevenire tali fenomeni a mezzo della emissione del presente provvedimento;

VISTO il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

A tutti i proprietari, affittuari o comunque detentori a qualsiasi titolo di terreni, cortili, lotti, giardini e simili siti all'interno del Comune di Pisticci, siano essi persone fisiche o giuridiche, ciascuno per quanto di propria competenza, di procedere entro il **termine massimo del 21 Luglio 2020** ad una radicale pulizia dei terreni posseduti a qualsiasi titolo, in particolare dalle stoppie, erbacce, sterpaglie, rovi, fieno, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili, e di ottemperare alle seguenti prescrizioni:

- taglio della vegetazione incolta, provvedendo in particolare allo sfalcio delle erbe infestanti, alla loro rimozione e diserbo, mantenendo un'altezza del manto erboso non superiore a 20 cm;
- taglio degli arbusti e delle sterpaglie cresciute anche impropriamente nei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti spazi ed aree pubbliche;
- taglio delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico;

I proprietari dei fondi o chi per essi sono obbligati a:

- tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade;
- tagliare i rami delle piante che si protendono in modo da costituire pericolo, oltre il ciglio stradale;
- pulire sistematicamente il tratto di strada occupato da rami, foglie, frutti caduti dagli alberi dei fondi privati;
- compiere le operazioni di potatura e pulizia ogni qualvolta esse si rendono necessarie;
- conservare in buono stato gli sbocchi che affluiscono nei fossi e nelle cunette antistanti le strade stesse.

I proprietari e/o conduttori di terreni privati limitrofi al tracciato ferroviario, coltivati o tenuti a pascolo e incolti, devono provvedere a tenere sgombri da vegetazione secca ed ogni altro materiale combustibile i terreni confinanti con la sede fino a 20 metri dal confine ferroviario;

I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, a propria cura e spese, devono effettuare interventi di pulizia dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che può rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica.

Tali interventi dovranno essere effettuati in modo ciclico, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi al fine di preservare la salute ed il benessere pubblico, oltre che l'ordine e il decoro.

AVVERTE CHE

a) decorso inutilmente il termine fissato, ai trasgressori verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del TUEL approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, nr. 267, fissando l'importo minimo ad EURO 80.00 sino ad un massimo di EURO 500.00;

È ammesso il pagamento della somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

b) successivamente all'applicazione della sanzione pecuniaria, si procederà con l'emissione di ulteriore ordinanza, contingibile e urgente, da notificarsi nominativamente ai singoli trasgressori con l'avvertimento che, in caso di ulteriore inottemperanza, verranno segnalati all'Autorità Giudiziaria per l'ipotesi di reato di cui all'articolo 650 del Codice Penale, oltre al fatto che si provvederà d'ufficio in via coattiva con addebito delle relative spese.

INFORMA CHE

- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata, ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data.
- Le forze dell'ordine presenti sul territorio sono incaricate della vigilanza e dell'esecuzione del presente provvedimento.

DISPONE

- La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Pisticci;
- la trasmissione di copia a:

- | | |
|---|-----------|
| - Alla Prefettura di Matera | MATERA |
| - Commissariato della P.S. | PISTICCI |
| - Alla Tenenza della Guardia di Finanza | METAPONTO |
| - Alle Ferrovie dello Stato – Direzione territoriale produzione | BARI |
| - Comando Compagnia C.C. | PISTICCI |
| - Comando Stazione C.C. | PISTICCI |
| - Comando Stazione C.C. | MARCONIA |
| - Corpo Polizia Locale | S E D E |
| - Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco | MATERA |
| - All'Ufficio Tecnico Comunale | S E D E |

Dalla Residenza Municipale, li 07.07.2020.



IL SINDACO
Avv. Viviana Verri